

Direzione Risorse Umane e Organizzazione

Relazioni Industriali

Il Responsabile

Direzione Operativa Infrastrutture
Direzioni Operative Infrastrutture Territoriali Tutte
Direzione Circolazione e Orario
Circolazione e Orario Aree Tutte
Direzione Investimenti
Direzione Tecnica
Direzione Risorse umane e Organizzazione
Risorse Umane Territoriali Tutte
Business HR Sviluppo Infrastrutture Operation
Business HR Stazioni
Business HR Ricerca e Sviluppo, SGS e Staff
Business HR Sanità & Energy
Direzione Stazioni
Direzione Sanità
Energy
Affari Regolatori e Antitrust Polo Infrastrutture
Direzione Affari Istituzionali e Sostenibilità Polo
Infrastrutture
Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo
Direzione Affari Legali, Societari e Compliance
Direzione Internal Audit
Direzione Acquisti
Sistemi di Gestione e Sicurezza
Risk Management
Technology, Innovation & Digital Spoke Polo
Infrastrutture
Ricerca e Sviluppo
Communication Polo Infrastrutture
Business Enterprise Integration
Direzione Strategie e Pianificazione Sviluppo
Infrastrutture di Polo

p.c.: Amministratore Delegato e Direttore Generale
Vice Direzione generale Operation

Loro Sedi

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Cap. Soc. euro 31.528.425.067,00

Isenta al Registro delle Imprese di Roma

Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300





Oggetto: Reperibilità e Disponibilità

L'Accordo Nazionale sottoscritto il 10 gennaio 2024 per la riorganizzazione della manutenzione infrastrutture contiene importanti novità relative agli istituti contrattuali della Reperibilità e Disponibilità che, peraltro, saranno applicate a tutti i lavoratori di RFI, anche se impiegati in processi produttivi diversi da quello suddetto della manutenzione.

Inoltre, è da evidenziare che il citato Accordo del 10 gennaio 2024 costituisce, per espressa volontà delle parti, il riferimento normativo per il settore della manutenzione infrastrutture, unitamente al vigente CCNL Mobilità/Area AF e al relativo Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane, fermi restando gli accordi nazionali precedentemente sottoscritti, per le parti dallo stesso non modificate.

In considerazione di ciò, prima di passare all'illustrazione delle novità di cui si è detto, si ritiene utile richiamare sinteticamente i principali aspetti degli istituti contrattuali di cui trattasi.

Reperibilità (art. 79, punti 1 – 5 del vigente CCNL Mobilità/Area A.F.)

Al fine di garantire la sicurezza, la continuità del servizio e la funzionalità degli impianti a fronte della segnalazione di guasti o anomalie – e comunque per sopperire ad esigenze non altrimenti prevedibili – **l'azienda può predisporre un servizio di reperibilità utilizzando le prestazioni di lavoratori inseriti in appositi turni programmati**, che hanno durata trimestrale e devono essere esposti negli impianti almeno 15 giorni prima della loro operatività.

I dipendenti, se in possesso dei requisiti professionali e delle abilitazioni previste, sono soggetti all'**obbligo della reperibilità**, ove prevista, in relazione alle esigenze di servizio [v. anche art dell'art. 59, p. 1, lettera f), del vigente CCNL Mobilità/Area AF del 22 marzo 2022]. Detto obbligo consiste nell'impegno, da parte del lavoratore, di lasciare all'azienda indicazioni idonee a consentirgli di ricevere, ponendosi in condizioni di soddisfarle, le eventuali chiamate dell'azienda fuori dell'orario normale di lavoro, per essere in grado di raggiungere entro un'ora la località di raccolta, di riunione o di intervento. A tal fine, è previsto che l'azienda doti i medesimi lavoratori di idonei strumenti di comunicazione.

Ciascun dipendente potrà essere impegnato in turno di reperibilità per un massimo di sette giorni ogni quattro settimane. A fronte di specifiche esigenze organizzative e produttive, detto limite potrà essere elevato fino ad un massimo di dieci giornate, previa intesa tra le parti a livello aziendale.

Per **intervento in reperibilità** si intende **l'attività svolta dal lavoratore (prestazione)** a seguito di guasti o anomalie e fino al ripristino della funzionalità; in altri termini, è da



considerare intervento in reperibilità tutto il tempo intercorrente tra l'ora in cui il dipendente raggiunge il punto di raccolta, di riunione o di intervento e l'ora in cui viene lasciato in libertà presso il medesimo punto.

Il tempo complessivo dell'intervento, invece, comprende quello normalmente necessario dal momento della chiamata per raggiungere il sito e rientrare dal medesimo ed include, quindi, l'intero arco temporale che va dal momento in cui il lavoratore reperibile si sposta dal proprio domicilio per rispondere alla chiamata dell'azienda, fino al momento in cui vi fa ritorno dopo aver effettuato l'intervento.

Qualora, al momento della chiamata, **il dipendente non abbia fruito di almeno 8 ore di riposo**, la durata dell'intervento dovrà essere limitata, di norma, a 4 ore e tale limite potrà essere superato esclusivamente per necessità di continuità dell'intervento stesso, senza comunque superare le 8 ore.

Non può essere considerato reperibile il lavoratore presente nell'impianto durante il normale orario di lavoro giornaliero, né può esserlo nei giorni di malattia o di altra assenza che impedisca l'effettuazione delle prestazioni.

Viceversa, può essere mantenuto in turno di reperibilità il lavoratore in ferie che dichiari espressamente, assumendosene ogni responsabilità, di essere in grado di intervenire in caso di chiamata.

Ai sensi dell'art. 79, p. 5 del vigente CCNL Mobilità/Area AF del 22 marzo 2022, gli **specifici trattamenti retributivi** previsti per il personale reperibile sono i seguenti:

- 1) **compenso per reperibilità**, attribuito per ogni giornata nella quale il lavoratore è inserito nel turno di reperibilità e pari a:
 - € 14,00 se si tratta di giornate lavorative (in base al turno programmato di reperibilità);
 - € 32,00 se si tratta di giornate di riposo (sempre in base al turno programmato di reperibilità);
 - € 58,00 per le giornate del 1° gennaio, domenica di Pasqua, 15 agosto e 25 dicembre;

- 2) **indennità di chiamata**, aggiuntiva rispetto al compenso per reperibilità di cui sopra e **corrisposta**, nella misura di € 20,00, **esclusivamente nel caso di effettivo spostamento del lavoratore dal proprio domicilio per rispondere alla chiamata dell'azienda**. Tale indennità è comprensiva dei tempi di spostamento per raggiungere i punti di raccolta o di riunione o di intervento;



- 3) **maggiorazioni orarie contrattualmente previste per il lavoro straordinario** (ai sensi dell'art. 74 del CCNL Mobilità/Area AF del 22 marzo 2022) **per le prestazioni rese durante gli interventi in reperibilità.**

A tal fine, il punto 5.3 dell'art. 79 del citato CCNL specifica che **la determinazione delle ore di straordinario da retribuire avviene considerando lavoro tutto il tempo intercorrente tra l'ora in cui il dipendente raggiunge il punto di raccolta, di riunione o di intervento e l'ora in cui viene lasciato in libertà presso il medesimo punto.**

Peraltro, le prestazioni di cui trattasi possono essere recuperate, su richiesta scritta del lavoratore, entro il mese successivo a quello in cui viene effettuato l'intervento in reperibilità. In tale ultimo caso, al dipendente dovrà comunque essere corrisposta l'eventuale differenza tra le diverse maggiorazioni orarie per lavoro straordinario, ove l'intervento non sia stato effettuato durante il periodo feriale diurno.

Qualora l'azienda autorizzi i dipendenti all'**uso dell'automezzo privato per raggiungere il punto di raccolta o il luogo dell'intervento**, lo stesso sarà coperto da apposita polizza "kasco", con garanzia delle eventuali franchigie. In tal caso, ai dipendenti saranno rimborsate le spese con riferimento ai chilometri percorsi, sulla base delle tabelle ACI in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

Disponibilità (art. 79, punto 6 del CCNL Mobilità/Area A.F del 22 marzo 2022.)

La disponibilità è l'istituto che consente all'azienda, al fine di far fronte a situazioni contingenti, di **ricorrere a lavoratori preventivamente individuati su base volontaria** per interventi al di fuori **dell'orario di lavoro.**

La disponibilità non comporta, per i lavoratori interessati, l'obbligo ad essere rintracciati, ma fa nascere l'obbligo ad intervenire se rintracciati. Dal momento della chiamata, infatti, sorgono a carico del lavoratore resosi disponibile e rintracciato gli stessi doveri previsti per il personale reperibile.

In caso di risposta alla chiamata dell'azienda ed effettivo spostamento dal proprio domicilio, al lavoratore **compete un'indennità di chiamata** pari a € 32,00, comprensiva dei tempi di spostamento per raggiungere i punti di raccolta, di riunione o di intervento.

Le **prestazioni rese** dal lavoratore disponibile in caso di intervento dovranno essere trattate con le stesse modalità previste per le prestazioni rese dal personale reperibile.

Infine, anche al dipendente autorizzato ad intervenire in disponibilità con l'**uso dell'automezzo privato** dovranno essere riconosciuti gli stessi trattamenti e le stesse garanzie riconosciuti al lavoratore reperibile che si trovi ad intervenire nella medesima condizione.



Accordo Nazionale del 10 gennaio 2024, paragrafo I) “Reperibilità e Disponibilità”

Con il paragrafo I) dell’accordo Nazionale del 10 gennaio 2024 le parti hanno definito, a livello aziendale, le modalità applicative degli istituti contrattuali di cui trattasi, in conformità con quanto previsto dall’art. 79, punto 8 del vigente CCNL Mobilità/Area AF del 22 marzo 2022.

Come già accennato, tali modalità **saranno applicate in tutte le strutture di RFI** nelle quali è previsto l’utilizzo degli istituti della reperibilità e della disponibilità.

Turno di Reperibilità

Il turno di reperibilità, ove necessario per soddisfare le esigenze aziendali, avrà inizio alle ore 00:00 e termine alle ore 24:00 del periodo di riferimento.

Nei **Nuclei Manutentivi della manutenzione infrastrutture** – settori specialistici IS-LAV-TE-SSE-TLC - il turno di reperibilità interesserà la squadra di lavoro che:

- effettua la prestazione lavorativa giornaliera programmata nella fascia pomeridiana;
- non svolge prestazioni notturne durante il periodo di vigenza del turno stesso.

In ogni caso, dalle ore 00:00 alle 24:00 della domenica, il turno di reperibilità sarà assicurato dalla squadra di lavoro che, nella precedente giornata di sabato, abbia effettuato una prestazione programmata in fascia pomeridiana.

Inoltre, al fine di garantire la fruizione del riposo settimanale **le parti, a livello di Unità Produttiva, individueranno, laddove possibile, articolazioni di orario che consentano l’esclusione del giorno individuato come riposo settimanale dal turno di reperibilità.**

Reperibilità/Disponibilità e Riposo giornaliero

Il riposo giornaliero del personale reperibile è fissato in un minimo di 8 ore consecutive, che decorrono dal termine della prestazione giornaliera ordinaria, comprensiva di eventuali prestazioni eccedenti il periodo di lavoro giornaliero programmato (e cioè comprensiva di eventuali “prolungamenti di orario” in straordinario).

Nel caso in cui il riposo giornaliero di cui sopra non sia stato fruito interamente dal termine della prestazione giornaliera ordinaria (comprensiva, come detto, di eventuali “prolungamenti di orario” in straordinario), la fruizione dello stesso dovrà decorrere dalla fine dell’ultimo intervento in reperibilità.



In tale fattispecie, pertanto, il lavoratore svolgerà la successiva prestazione giornaliera con un orario che avrà:

- inizio non prima dell'intera fruizione delle suddette 8 ore consecutive di riposo;
- termine:
 - entro la fine della prestazione pomeridiana, nel caso dei Nuclei Manutentivi della manutenzione infrastrutture nei quali la stessa è programmata;
 - non oltre le ore 22:00 nel caso di Impianti - diversi dai Nuclei Manutentivi di cui sopra - nei quali non è prevista una prestazione pomeridiana programmata.

Ove la prestazione resa con tali modalità risulti inferiore alla durata della normale prestazione giornaliera, sarà comunque considerata effettuata nella sua interezza.

Interventi in Reperibilità/Disponibilità interessanti la fascia oraria notturna 00:00 – 05:00

Nel caso di un **intervento di durata pari o superiore a 2 ore e 30 minuti effettuato nella fascia notturna 00:00-05:00**, è riconosciuta al lavoratore la facoltà di non presentarsi in servizio per l'intera giornata solare. In tal caso, il lavoratore stesso ne dovrà dare comunicazione al proprio responsabile non oltre l'ora in cui termina l'intervento e verrà comunque considerato in servizio per tutta la normale prestazione interessante quella giornata, fatti salvi, nel rispetto dei limiti stabiliti, eventuali ulteriori interventi in reperibilità/disponibilità che dovrà garantire nella medesima giornata solare.

Limiti di impiego del personale

L'**impiego massimo** (durata della prestazione giornaliera effettuabile) a valle di un riposo giornaliero fruito è corrispondente alla somma della durata di una prestazione media giornaliera programmata (7 ore e 36 minuti), ove prevista, più ulteriori 4 ore, comprensive di eventuale prolungamento orario in straordinario e interventi in reperibilità/diponibilità, conteggiate a partire dall'inizio del primo servizio (prestazione giornaliera programmata o primo intervento in reperibilità/disponibilità).

Inoltre, lo stesso limite di impiego massimo trova applicazione anche per le giornate nelle quali non è prevista una prestazione programmata.

Sul punto, è da evidenziare che **il limite massimo di cui trattasi può essere superato esclusivamente per necessità di continuità dell'ultimo servizio in atto**, senza comunque superare la durata massima di ulteriori 4 ore.



Infine, è da specificare che, raggiunta la suddetta durata massima, il lavoratore, prima di poter essere impiegato in altro servizio, dovrà trovarsi nella condizione di aver fruito di un riposo giornaliero pari ad almeno 8 ore consecutive.

Le indicazioni contenute nella presente nota sostituiscono integralmente tutte le precedenti disposizioni aziendali diramate sulla materia che, di conseguenza, sono da intendersi superate a decorrere dal prossimo 3 giugno 2024.

Fa eccezione esclusivamente la “Istruzione Operativa sulla reperibilità e disponibilità” di cui alla nota RFI-DCI\A0011\P2022\0000263 del 7 febbraio 2022, riguardante l’attuale Direzione Circolazione e Orario, che resta valida limitatamente alla parte introduttiva e ai paragrafi 1, 2 e 3 della stessa (poiché il paragrafo 4 è ormai da leggere alla luce delle indicazioni contenute nella presente nota).

Cordiali saluti

Giovanni De Micco
